

(N. 2079)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1957

Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407,
sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 maggio 1955, n. 407, disciplinò i lavori di facchinaggio prevedendo tra l'altro, la costituzione sia di una Commissione centrale sia di Commissioni provinciali per la detta disciplina.

Poichè l'organizzazione dei prestatori d'opera addetti ai lavori di facchinaggio è fatta quasi sempre in forma cooperativa, deve ritenersi puramente casuale la mancata inclusione sia nella Commissione centrale sia nelle Commissioni provinciali di rappresentanti del movi-

mento cooperativo, che è particolarmente interessato a tale disciplina.

Si propone, perciò, di colmare una lacuna della legge, modificando opportunamente gli articoli 2 e 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, in modo da includere due rappresentanti del movimento cooperativo sia nella Commissione centrale sia in ciascuna Commissione provinciale.

La proposta è così ovvia che si ritiene inutile illustrarla ulteriormente.

Si confida, perciò, che essa sarà approvata dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: « da due rappresentanti del movimento cooperativo ».

Il terzo comma dello stesso articolo viene modificato nel modo seguente: « I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dagli organismi sindacali nazionali di categoria più rappresentativi, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, viene integrato con le aggiunte e le modificazioni previste dall'articolo precedente per l'articolo 2 della stessa legge.